



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA SINDACALE N° 3 DEL 18/02/2020

Oggetto: TERRITORIO COMUNALE. PRESCRIZIONI E DIVIETI SU CONSUMO ALCOLICI E SULL'UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E PLASTICA, SUGLI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SA SARTIGLIA 2020".

IL SINDACO

PREMESSO che i giorni 23, 24 e 25 febbraio 2020 si svolgerà in Città ed in particolare nelle zone del centro storico, la tradizionale manifestazione "Sa Sartiglia";

CONSIDERATO che la manifestazione richiama un notevole numero di persone, pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcoliche in generale, con conseguente utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

ATTESO che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcolici si protragga anche nelle ore notturne, determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;

VALUTATO altresì, che l'abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nei luoghi della manifestazione e nelle vicinanze, oltre ad essere un fenomeno difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RAVVISATA la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica impartendo prescrizioni a carattere generale relativi sia al consumo di prodotti alcolici, che ai soggetti venditori di strumenti da punta e da taglio e coltelli;

RITENUTO che per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, adottare misure atte a evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o specifiche situazioni di minaccia all'incolumità pubblica e sicurezza urbana;

RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;

RITENUTO opportuno, alla luce del contenuto di cui alla Deliberazione sopra citata, sensibilizzare l'utilizzo in iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto "*Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio.*" e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti della manifestazione all'osservanza di quanto prescritto;

VISTI:

1. l'articolo 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, così come modificato dall'articolo 6, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e dalla Sentenza della Corte Costituzionale 115 del 4 aprile 2011, di attribuzione espressa in capo al Sindaco del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;



COMUNE DI ORISTANO

2. l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, delimita l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, e prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera a) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera b);
3. il comma 4 *bis* del citato articolo 54 così come sostituito dall'articolo 8, comma 1, lettera b), Decreto Legge 20 febbraio 2017, numero 14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, numero 48;

INFORMATO preventivamente il Signor Prefetto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dall'articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, numero 125;

VISTO lo statuto Comunale;

PER i motivi sopra indicati;

ORDINA

In data 23, 24 e 25 febbraio 2020 le seguenti prescrizioni, ai sensi dell'articolo 54, Decreto Legislativo 267/2000:

A. l'onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:

1. il divieto di vendita di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, *durante lo svolgimento delle manifestazioni*,
 - a. in tutto il perimetro degli eventi di cui si compone la manifestazione così come delimitato dall'ubicazione dei punti di controllo-filtraggio che verranno indicati al pubblico con apposita cartellonistica,
 - b. nell'area circostante il Palazzo di Giustizia, nell'area circostante i giardini pubblici di Viale Repubblica, nell'area circostante il Condominio S.A.I.A.;
2. il divieto di vendita, imposto ed esteso alle categorie di cui in premessa, in tutto il territorio comunale, dalle ore 23 di domenica 23 febbraio 2020 alle ore 07,00 di lunedì 24 febbraio 2020, dalle ore 23 di lunedì 24 febbraio alle ore 06 di martedì 25 febbraio 2020 e dalle ore 23 di martedì 25 febbraio 2020 alle ore 07,00 di mercoledì 26 febbraio 2020, per
 - a. qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro,
 - b. bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
3. l'obbligo di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso durante le iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali;
4. il richiamo dell'Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto "*Disposizioni per la minimizzazione dei rifiuti in plastica sul territorio comunale, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di commercializzazione ed uso dei contenitori e delle stoviglie monouso non bio.*" ed i relativi obblighi di osservare quanto prescritto;

B. l'onere in capo ai soggetti titolari di attività di vendita di strumenti da punta e da taglio (coltello artigianale sardo)

1. **di esporre** gli stessi esclusivamente all'interno di apposite bacheche in vetro, chiuse e costantemente vigilate e, che detti strumenti, siano esclusivamente prodotti artigianali e del venditore;
2. **di osservare il divieto di vendita di:** a) coltelli a serramanico, b) a scatto, c) a molla, d) tipo *balisong*, e) pugnali di qualsiasi specie, f) baionette, g) ogni altra lama la cui naturale destinazione sia l'offesa alla persona;
3. **di avere facoltà di vendita di** coltelli a serramanico con lama pieghevole a mano nella cavità dell'impugnatura, privi di sistemi di bloccaggio della lama, *a condizione che siano venduti/ceduti in apposite confezioni sigillate, dando esplicita e formale avvertenza che l'apertura di tali confezioni e il conseguente porto del coltello negli ambienti della manifestazione integra il reato di cui all'articolo 4, Legge 110/1975 (vedasi, per tutte, Corte di Cassazione, I Penale, numero 10978 del 13 marzo 2015);*



COMUNE DI ORISTANO

4. **di adottare specifici accorgimenti** tali da impedire a soggetti malintenzionati, di impossessarsi in maniera non consentita degli strumenti da punta e taglio eventualmente posti in vendita, (coltelli da cucina, cesoie, asce, eccetera);

5. **di adottare modalità di costante controllo** di detti strumenti;

C. il divieto di introdurre bevande in contenitori di vetro e/o lattine, *ad eccezione* delle bottiglie di plastica contenenti acqua o analcoliche, all'interno delle aree della manifestazione il cui accesso è consentito solo tramite i varchi di controllo presenti sul perimetro della manifestazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga consegnata agli operatori al momento del rilascio dell'autorizzazione.

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 267/2000.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;

Che il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Oristano, alla Questura di Oristano, ai Dirigenti Comunali, al Responsabile Servizio Sicurezza e Protezione Civile incardinato presso il Settore LL.PP. - Manutenzioni, al Dirigente responsabile dell'Unità comunale di Progetto costituita per l'evento, al Comandante Polizia Locale.

DEMANDA

Agli organi previsti dall'articolo 13, Legge 689/1981, ed agli organi di controllo dell'ordine pubblico, per il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/02/2020

Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale